



# COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

BENEVENTO

## COMANDO DI POLIZIA LOCALE

TEL. 0824817436 / 0824-817444 OPZ.52 & FAX 0824-817444 OPZ.57

e-mail: [vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it](mailto:vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it) - [vigilanza.guardiasanframondi@pec.cstsannio.it](mailto:vigilanza.guardiasanframondi@pec.cstsannio.it)

### UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 09/2020.

### IL SINDACO

PREMESSO che l'O.M.S. - Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a seguito dell'epidemia da COVID-19 e che successivamente con provvedimento dell'11 marzo 2020 è stato definito il suo carattere di pandemia;

DATO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione ai rischi sanitari connessi all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

RICHIAMATI a tale scopo tutti i provvedimenti fino ad ora emanati:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;
- D.P.C.M 1 marzo 2020;
- D.P.C.M 4 marzo 2020;
- D.P.C.M 8 marzo 2020;
- D.P.C.M 9 marzo 2020 il quale estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vietando altresì ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- D.P.C.M 11 marzo 2020;
- D. L. 17 marzo 2020, n° 18;

VISTA l'Ordinanza del 20 marzo 2020 emanata dal Ministero della Salute allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 mediante la quale si adottano sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché' in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 19 del 20.03.2020 emanata dal Presidente della Regione Campania, contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RILEVATO CHE, nonostante le prescrizioni finora emanate, risultano ancora numerosi gli spostamenti dalla propria abitazione, lo stazionamento presso le pubbliche vie o piazze, nonché la frequentazione delle aree di sgambettamento cani presenti sul territorio comunale, con l'aggravante del mancato rispetto delle distanze interpersonali;

RITENUTO dover adottare ulteriori e specifiche misure di prevenzione in conformità a quelle di carattere generale emanate a livello nazionale e regionale, tendenti a rafforzare il concetto di permanenza presso la propria abitazione;

VISTI gli artt.n.50 e n.54 del D. Lgs n. 267/2000;

## **ORDINA**

Con decorrenza immediata e fino alla data del **3 Aprile 2020** salvo eventuali proroghe che saranno emanate con successive Ordinanze:

- a) La chiusura, delle ville comunali site in Piazza Municipio/ Via Parallela e in Via Sant'Antuono nonché parchi, giardini pubblici o aperti al pubblico (Villetta Padre Pio), aree verdi, piazzetta palazzo Marotta Romano e dintorni.
- b) La chiusura al pubblico dell'area cimiteriale, consentendo l'accesso solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali e per le attività di pulizia e manutenzione.
- c) Il Divieto tassativo di assembramenti su tutto il territorio comunale, in particolar modo in prossimità delle attività commerciali e della farmacia.
- d) Il Divieto assoluto di uscire dalle proprie abitazioni se non per documentate necessità.

La massima diffusione della presente Ordinanza a mezzo dei comuni mezzi di comunicazione e con pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Guardia Sanframondi.

La presente ordinanza sarà trasmessa al Comando di Polizia Locale di Guardia Sanframondi, al Prefetto di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Guardia Sanframondi, ognuno per quanto di rispettiva competenza.

Si avverte che, fatto salvo quanto previsto dall'art.7 della Legge 241/90 i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 C.P.

Si avverte, altresì, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, lì 21.03.2020

Il SINDACO  
f.to Dr. Floriano PANZA